L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: RISCHI ED OPPORTUNITÀ PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI*

di Michele Corleto**

Sommario. 1. Introduzione: il rapporto biunivoco tra intelligenza artificiale e diritto internazionale. – 2. Il panorama normativo internazionale: dalla *soft law* alla prima disciplina vincolante. – 3. La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa: vocazione universale e struttura. – 4. Il rapporto con l'AI Act dell'Unione europea: complementarità e differenze. – 5. L'efficacia della Convenzione quadro: da un formale effetto dichiarativo a un sostanziale impatto innovativo. – 6. Il ruolo della Corte EDU nell'era dell'intelligenza artificiale: la prima prassi applicativa. – 7. L'approccio antropocentrico come prospettiva di governance sovranazionale. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione: il rapporto biunivoco tra intelligenza artificiale e diritto internazionale.

Il rapporto tra impiego di sistemi di intelligenza artificiale (d'ora in avanti, IA) e rispetto dei diritti fondamentali è divenuto negli ultimi anni un tema di stretta attualità[1]. Non è casuale che il dibattito giuridico in materia sia esploso con inusitata intensità: la pervasività dell'IA investe, ormai, ogni settore dell'economia e della società, dall'amministrazione pubblica ai mercati finanziari, dalla giustizia alla sanità, dalla sicurezza nazionale alla sfera personale di ciascun individuo.

* *Sottoposto a referaggio*. Il testo che segue è la versione scritta, con alcuni aggiustamenti e l'aggiunta di alcuni riferimenti bibliografici, della relazione presentata alla VII Summer School e Conferenza di Ventotene dal titolo «Europa e nuove tecnologie» svoltosi il 18 giugno 2025. Desidero ringraziare i Colleghi partecipanti per l'interessante dibattito e gli organizzatori, in particolare il Prof. Patroni Griffi per il gradito invito.

** Professore Associato di Diritto internazionale – Università digitale Pegaso.

[1] Sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritti umani, v. *ex multis*, G. Della Morte, *Les tensions détectables entre le recours aux Big Data et les normes internationales à protection des droits de l'homme*, in J. Iliopoulos-Strangas, E. Levits, m. Potacs, J. Ziller (a cura di), *Die Herausforderungen der digitalen Kommunikation für den Staat und seine demokratische Staatsform*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2021, 165-175; G. Sartor, *Artificial intelligence and human rights: Between law and ethics*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020, 6, 705 ss.; A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*. Vol. I, Bologna, 2022; C. Grieco, *Intelligenza artificiale e diritti umani nel diritto internazionale e dell'Unione europea. Alla ricerca di un delicato equilibrio*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, 3, 782 ss.; E. Fazio, *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Napoli, 2023; S. Corradi, *Intelligenza artificiale e diritto: una prospettiva filosofica e giuridica*, Roma, 2024; G. Finocchiaro, *Intelligenza artificiale. Quali regole?,* Bologna, 2024; A. F. Uricchio, G. Riccio, U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti*, Pisa, 2021; un'indagine approfondita in A. Quintavalla, J. Temperman (a cura di), *Artificial Intelligence and Human Rights*, Oxford, 2023; G. Finocchiaro, *Diritto dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2025; M. Bassini, (a cura di), *Artificial Intelligence and Human Rights. In Search of Coherence across Fragmented Frameworks* in *Rivista di Diritti Comparati*, Special Issue, VIII, 2026; O. Pollicino *La tutela dei diritti fondamentali nel passaggio della stagione dell'automazione a quella dell'autonomia*, in D. Coduti, F. Rosa (a cura di), *Transizione digitale e divari territoriali la sfida del PNRR*, Bari, 2026, 53-72.

Come acutamente anticipato da Isaac Asimov nelle sue tre leggi della robotica[2], la questione dei rapporti tra sistemi automatizzati e l'essere umano era stata intuita già ben prima che l'IA divenisse una realtà tecnologica concreta. Dalla fantascienza alla realtà il passo è stato più breve di quanto si potesse immaginare: al giorno d'oggi parole come algoritmo, *blockchain* e IA generativa sono entrate prepotentemente nella quotidianità, influenzando le dinamiche economiche, politiche, sociali e persino le strategie di sicurezza nazionale.

Le tecnologie dell'informazione in generale, e l'IA in particolare, hanno con il diritto internazionale un rapporto biunivoco. Per un verso, solo quando la tecnologia ha reso possibile lo sfruttamento di risorse precedentemente inaccessibili – si pensi ad esempio ai noduli di manganese sui fondali oceanici, ovvero alla collocazione di satelliti nell'orbita geostazionaria – il diritto internazionale è stato chiamato a disciplinare la relativa fattispecie, con la nascita di nuove regole di natura pattizia o consuetudinaria[3]. Per altro verso, con le tecnologie dell'IA non solo il diritto internazionale è stato chiamato a regolare le varie fattispecie, ma l'influenza delle stesse ha finanche modificato i meccanismi e i procedimenti di produzione delle norme medesime, segnando una discontinuità rispetto alle esperienze pregresse del diritto del mare, dello spazio cosmico e dell'aviazione civile.

I profili giuridici di questi aspetti hanno, molto spesso, rilevanza transnazionale: non possono essere ricondotti a uno e un solo ordinamento giuridico interno e non possono, dunque, essere regolati per il tramite del solo diritto statale. Le attività relative all'IA, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono costrette entro i confini di un solo Stato. È quindi emersa con forza la necessità di comprendere se e, soprattutto, come il diritto internazionale regolamenti l'IA e ne sia, al contempo, influenzato.

L'impatto dell'IA in relazione a tutti i settori dell'economia e della società risulta in larga parte ancora inesplorato, sebbene non sia possibile dubitare degli effetti positivi che tale tecnologia sarà in grado di realizzare in termini di maggiore efficienza e rapidità dei servizi. Allo stesso tempo, tuttavia, non può essere trascurato come tale tecnologia sia suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per i soggetti coinvolti nel suo utilizzo, in ragione della possibile compromissione di alcuni diritti fondamentali della persona[4]. Sono molteplici le distorsioni riconducibili all'utilizzo incontrollato dell'intelligenza artificiale: il rischio di violare la libertà di espressione, la libertà di associazione, la proprietà intellettuale e le garanzie minime che

[2] I. Asimov, *I, Robot*, New York, 1950. Le tre leggi della robotica, pubblicate per la prima volta nel 1942 nel racconto *Circolo vizioso* sulla rivista *Astounding Science-Fiction*, sono tuttora considerate un punto di riferimento filosofico nel dibattito sull'etica dell'intelligenza artificiale. In particolare, la prima legge stabilisce che «un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno».

[3] Cfr. A. Adinolfi, *L'Unione europea dinanzi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale: la costruzione di uno schema di regolamentazione europeo tra mercato unico digitale e tutela dei diritti fondamentali*, in S. Dorigo (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pisa, 2020, 13 ss.; M. Tampieri, *L'intelligenza artificiale e le sue evoluzioni*, Padova, 2022; G. Finocchiaro, *La Proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2, 2022, 303 ss.; L. Suàrez Fernàndez, *La proposta di Regolamento dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale tra diritti fondamentali, mercato e progresso tecnologico*, in *Tecnologie e diritto*, 2, 2023, 135 ss.; C Grieco, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2023; v. anche R. Ruoppo, *Il regolamento UE in materia di Intelligenza Artificiale (c.d.* AI Act*): un quadro normativo uniforme per la tutela dei diritti fondamentali*, in *Rass. di dir. civ.*, 2024, 996 ss.

[4] Per i rischi dell'IA relativi alla tutela dei diritti fondamentali si v. A. Simoncini, E. Longo, *Fundamental Rights and the Rule of Law in the Algorithmic Society*, in H.W. Micklitz, O. Pollicino, A. Reichman, A. Simoncini, G. Sartor, G. De Gregorio, (a cura di), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, 2021, pp. 27 ss. ; S. Orlando, *Regole di immissione sul mercato e «pratiche di intelligenza artificiale» vietate nella proposta di Artificial Intelligence Act*, in *Persona e mercato*, 2022, 346 ss.

devono corredare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e dei processi penali[5].

2. Il panorama normativo internazionale: dalla* soft law *alla prima disciplina vincolante. Il panorama giuridico attuale risulta caratterizzato da una notevole incertezza riconducibile alla proliferazione di molteplici normative di carattere sovranazionale, la maggior parte delle quali, tuttavia, si presenta priva di effetti vincolanti[6]. Rientrano in tale ambito i principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (d'ora in avanti, OCSE) del 22 maggio 2019, successivamente modificati in data 3 maggio 2024, la Raccomandazione UNESCO sugli aspetti etici dell'IA del 23 novembre 2021 e la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'11 marzo 2024. Sebbene tali atti abbiano rivestito notevole rilevanza nel tracciare un sentiero successivamente percorso dalle principali Istituzioni internazionali, non consentono ancora di rinvenire obblighi cogenti indirizzati a conformare l'attività dei soggetti pubblici e privati interessati dall'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale.

Non è un caso che l'assenza di una disciplina internazionale di natura vincolante sia stata stigmatizzata dal gruppo consultivo nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel rapporto finale del settembre 2024, intitolato *Governing AI for Humanity*[7]. In tale lavoro è stato diffusamente messo in luce come tale assenza costituisca un rischio notevole per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali, i quali risultano privi di strumenti di ricorso efficaci avverso le eventuali violazioni poste in essere sia dalle autorità statali che dai soggetti privati. L'accento viene posto sull'opportunità dell'istituzione di una governance globale del fenomeno, il cui perno deve essere rappresentato dalla tutela dei diritti umani, attraverso l'introduzione di obblighi vincolanti che inducano gli Stati a contemperare in maniera equilibrata i benefici derivanti dall'impiego di tale tecnologia e i rischi nei confronti degli utenti[8].

In una prospettiva comparata, occorre rilevare come i tre principali «imperi digitali», per riprendere la terminologia elaborata da Anu Bradford[9], abbiano sviluppato modelli assai diversi di governance dell'ecosistema digitale. Gli Stati Uniti hanno adottato un modello

[5] Per alcune interessanti riflessioni sulla prevenzione della criminalità utilizzando la tecnologia si vedano le riflessioni di J.T. Kraft, *Big Data Analytics, Rising Crime, and Fourth Amendment*, in *University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy*, 2017, 249-271; Si veda la sentenza: The Hague District Court, *Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten e al. vs. The State of Netherlands*, 5 febbraio 2020, C/09/550982; Wisconsin Supreme Court, *State of Wisconsin vs. Eric L. Loomis*, 881, N.W.2d 749, 13 luglio 2016. Per un commento, v. K. Freeman, *Algorithmic Injustice: How the Wisconsin Supreme Court Failed to Protect Due Process Rights in State v. Loomis*, in *North Carolina Journal of Law & Technology*, 2016, 75 ss.; S. Demkova, *The EU's Artificial Intelligence Laboratory and Fundamental Rights*, in M. Fink, *Redressing Fundamental Rights Violations by the EU, The Promise of the 'Complete System of Remedies'*, Cambridge University Press, 2024, 391-421; F. Paolucci, *Due process of Artificial Intelligence: a challenge for the protection of fundamental rights*, in M. Franzosi, O. Pollicino, G. Campus, *Digital Single Market and Artificial Intelligence, AI Act and intellectual property in the digital transition*, Roma, 2024, 499 ss.

[6] Per una trattazione esaustiva delle fonti internazionali in materia di IA, si rimanda alla disamina svolta da M. D. Cole, *AI Regulation and Governance on a Global Scale: An Overview of International, Regional and National Instruments*, in *Journal of AI Law and Regulation*, 2024, 126 ss.

[7] UN High-level Advisory Board on Artificial Intelligence, *Governing AI for Humanity*, final report, settembre 2024. Il rapporto evidenzia che «*There is, today, a global governance deficit with respect to AI. Despite much discussion of ethics and principles, the patchwork of norms and institutions is still nascent and full of gaps. Compliance often rests on voluntarism*», 7.

[8] L'istanza di un coordinamento normativo che superi i confini nazionali è oggetto di una riflessione approfondita da parte di A. D'Aloia, *Ripensare il diritto nel tempo dell'intelligenza artificiale*, in A. Pajno, F. Donati e A. Perrucci, op. cit., 89 ss.

[9] A. Bradford, *Digital Empires*, Oxford University Press, 2023, pp. 33 ss. (modello *market-driven*), 69 ss. (modello *state-driven*), 105 ss. (modello *rights-driven*). Sul tema cfr. anche G. Pitruzzella, *Il costituzionalismo digitale tra Stati Uniti e Europa*, in *Unione europea e diritti*, 2025.

market-driven, che confida sulle dinamiche spontanee del mercato riducendo al minimo le ingerenze dei pubblici poteri. La Repubblica popolare cinese ha seguito un modello *state-driven*, basato su un forte interventismo statale volto al controllo penetrante sulle persone e al contempo al sostegno delle imprese nazionali. L'Unione europea, infine, ha scelto un modello *rights-driven*, caratterizzato dall'idea che un intervento dei pubblici poteri sia indispensabile non solo per garantire il pieno godimento delle libertà fondamentali, ma anche per assicurare un ragionevole bilanciamento tra le stesse e gli altri diritti della persona.
L'introduzione di una regolazione efficace, in grado di contemperare i molteplici ed eterogenei interessi connessi all'utilizzo dei nuovi strumenti, non può che derivare da fonti sovranazionali, funzionali a disciplinare rapporti privi di una precisa collocazione geografica. La fisiologica assenza di confini nazionali nello svolgimento dei rapporti digitali e nella fruizione dei sistemi di intelligenza artificiale richiede pertanto un approccio sovranazionale nella regolazione del fenomeno, funzionale a stabilire regole e requisiti uniformi[10]. Attraverso queste ultime sarà possibile, da un lato, agevolare l'attività di conformità normativa da parte delle aziende del settore; dall'altro, potranno essere stabiliti gli *standard* minimi di tutela per i diritti degli utenti, a prescindere dalla nazionalità di questi ultimi o dal luogo di stabilimento dell'impresa fornitrice o utilizzatrice di tali sistemi tecnologici[11].

3. La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa: vocazione universale e struttura.

In questo scenario un ruolo di primo piano è senz'altro ricoperto dalla Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, adottata dal Consiglio d'Europa il 17 maggio 2024 a Strasburgo[12]. La partecipazione di soggetti non statali e di Stati non membri del Consiglio d'Europa contribuisce a tracciarne la vocazione universale e a renderlo il primo strumento normativo internazionale di carattere vincolante volto a introdurre requisiti e vincoli per lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, proponendosi quale primo tentativo di governance globale del fenomeno, in linea con gli auspici delle Nazioni Unite.
Tale ambizione si riflette nell'individuazione dell'ambito applicativo della disciplina convenzionale: nel definire gli strumenti tecnologici e le attività che la medesima è funzionale a regolare, la Convenzione si pone nel solco delle definizioni già tracciate da altre fonti sovranazionali, in particolare l'*AI Act* e i principi OCSE, allineando l'operato del Consiglio d'Europa a quello delle altre istituzioni internazionali[13]. Risulta emblematica l'adozione della medesima definizione di IA ed il riferimento alle fasi del ciclo di vita dei sistemi di IA già previamente cristallizzate dal regolamento dell'Unione europea e dall'OCSE, contribuendo

[10] L'istanza di un coordinamento normativo che superi i confini nazionali è oggetto di una riflessione da parte di C. Trincado Castàn, *The Legal Concept of Artificial Intelligence: The Debate Sorrounding the Definition of AI System in the AI Act*, in *BioLaw Journal Rivista di BioDiritto*, 2024, 305 ss.; si v. anche A. D'Aloia, *Ripensare il diritto nel tempo dell'intelligenza artificiale*, in Pajno, F. Donati, A. Perrucci, op. cit., 89 ss.
[11] M. Fasciglione, *Business and Human Rights in the Age of Artificial Intelligence*, in *Federalismi.it*, spec. 2, 2022.
[12] Consiglio d'Europa, *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, CM(2024)52, 17 maggio 2024. Al momento della stesura del presente lavoro, le parti che hanno firmato la Convenzione quadro sono diciannove. Lo stato delle firme e delle ratifiche è consultabile in https://www.coe.int/it/web/conventions. Si noti che l'Italia, pur avendo partecipato ai negoziati, non ha ancora provveduto alla firma.
[13] Cfr. M. D. Cole, *AI Regulation and Governance on a Global Scale: An Overview of International, Regional and National Instruments*, in *Journal of AI Law and Regulation*, 2024, 126 ss.; J. Ziller, *The Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence vs. the EU Regulation: two quite different legal instruments*, in *Rivista interdisciplinare sul diritto delle Amministrazioni Pubbliche*, 2024, 202 ss.; R. Ruoppo, La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'Intelligenza Artificiale e il suo contributo allo sviluppo dei diritti fondamentali in *Persona e Mercato*, 1, 2025, 173 ss.

a realizzare una conformità tassonomica utile al fine di garantire certezza del diritto e uniformità normativa a livello internazionale.
Sebbene la Convenzione sia destinata a disciplinare il funzionamento complessivo dei sistemi di IA, le parti hanno deliberatamente rinunciato a un'elencazione tassativa delle fasi del loro ciclo di vita, preferendo un rinvio meramente esemplificativo a quelle individuate dai principi OCSE. Tale soluzione redazionale appare coerente con la natura aperta del trattato, concepito come un quadro normativo di carattere generale, idoneo a conservare la propria operatività anche a fronte di sviluppi tecnologici futuri e, allo stato, non certamente prevedibili[14].
Le misure di protezione nei confronti dei diritti degli utenti sono sancite negli articoli 4-22, ricalcando, almeno in parte, i medesimi requisiti previsti dal regolamento dell'Unione europea per i sistemi cosiddetti «ad alto rischio». Tra i principi generali che devono informare ogni attività dei sistemi di IA assumono rilievo, in particolare: il rispetto della dignità umana e dell'autonomia individuale (art. 7), l'obbligo di trasparenza e del controllo umano (art. 8), il principio di responsabilità (art. 9), il divieto di discriminazione (art. 10) e la protezione dei dati personali (art. 11).
Merita di essere sottolineato come le parti contraenti si siano impegnate a garantire che l'obbligo di rispetto dei diritti fondamentali sia osservato non soltanto dagli enti statali, ma anche dai soggetti privati, ivi comprese le imprese che sviluppano o impiegano tali strumenti tecnologici. In tal modo, la Convenzione recepisce e valorizza quell'impostazione dottrinale – di matrice tedesca – che da tempo propugna l'applicazione orizzontale (*Drittwirkung*) delle norme a tutela dei diritti umani[15]. Questa scelta si inserisce, altresì, nel solco dei più recenti sviluppi in materia di *shared responsibility*[16], profilo di portata significativamente più ampia, ormai consolidato nel quadro internazionale su impresa e diritti umani[17] e pienamente estensibile anche al settore tecnologico. Tale teoria muove dall'idea che sussistano obblighi e responsabilità condivise, gravanti non unicamente sugli Stati, ma anche sugli attori economici privati non statali. Ne discende il riconoscimento, in capo alle imprese che sviluppano o utilizzano tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, di obblighi specifici in relazione alla tutela dei diritti umani, con particolare riguardo all'impatto potenzialmente pregiudizievole che tali tecnologie possono esercitare sul loro effettivo godimento. Sin dal Preambolo della Convenzione quadro viene fatto espresso riferimento alla preoccupazione che i sistemi di IA possano essere utilizzati non solo per «reprimere» i diritti umani, «*human rights, democracy and*

[14] Vedi Relazione esplicativa che accompagna la Convenzione, CM(2024)52 - addfinal, Strasburgo, 17 maggio 2024, par. 15: «*without giving an exhaustive list of activities with - in the lifecycle which are specific to artificial intelligence systems, the Drafters aim to cover any and all activities from the design of an AI system to its retirement. It is the intentional choice of the Drafters not to specify them explicitly as they may depend on the type of technology and change over time, but drawing inspiration from the latest work of OECD the Drafters give as examples of relevant activities* [...]».
[15] Sul tema della *Drittwirkung* in relazione al sistema normativo del Consiglio d'Europa, v. F.M. Palombino, *La dimensione «orizzontale» della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rassegna di diritto civile*, 2021, 219 ss.; B. Nascimbene, *La tutela dei diritti fondamentali in Europa: i cataloghi e gli strumenti a disposizione dei giudici nazionali*, in *Scuola Superiore della Magistratura* (a cura di), *I diritti fondamentali fra Carte e Costituzioni europee*, Roma, 2022, 19 ss.
[16] J. d'Aspremont, A. Nollkaemper, I. Plakokefalos, C. Ryngaert, *Sharing Responsibility Between Non-State Actors and States in International Law: Introduction*, in *Netherlands International Law Review*, 2015, 51; M. Karavias, *Shared Responsibility and Multinational Enterprises*, in *Netherlands International Law Review*, 2015, 91; A. Nollkaemper, D. Jacobs, *Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework*, in *Michigan Journal of International Law*, 2012; A. Nollkaemper, I. Plakokefalos (a cura di), *Principles of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of the State of the Art*, Cambridge, 2014.
[17] M. Fasciglione, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale Teoria e prassi,* Torino, 2024.

the rule of law are inherently interwoven»[18]. Ma in realtà l'adozione del trattato affonda le proprie radici nella consapevolezza del rischio insito nell'utilizzo incontrollato di tale tecnologia: agevolare la diffusione di informazioni false, inficiare l'integrità del sistema giudiziario, compromettere il principio della separazione dei poteri e pregiudicare il godimento delle libertà fondamentali, minando così il rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni democratiche.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore della giustizia, l'art. 5 della Convenzione quadro evidenzia esplicitamente i rischi dell'AI per il «*respect for the rule of law and the principle of access to justice and its proper administration*» nonché per «*the principle of judicial independence*». L'uso dell'IA da parte dei giudici pone delicate questioni attinenti alla trasparenza e alla motivazione delle decisioni, al ragionamento giuridico ed ai rischi di cosiddette «allucinazioni» nel ragionamento dei sistemi di IA. La prospettiva della giustizia predittiva, in particolare, pone il problema di come garantire che un soggetto possa comprendere e contestare efficacemente una decisione presa da un giudice con l'ausilio di un algoritmo, considerando che i sistemi di IA sono spesso opachi nei propri processi decisionali, dando luogo al fenomeno della cosiddetta *black box AI*[19].

4. La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa: vocazione universale e struttura.

L'obiettivo principale perseguito attraverso l'adozione della Convenzione quadro risiede nella salvaguardia dei diritti degli utenti mediante l'estensione degli obblighi di tutela vigenti in materia di diritti umani anche nel contesto dell'IA.

A differenza del regolamento dell'Unione europea, la cui disciplina risulta condizionata dal contemperamento dell'esigenza di protezione degli utenti con quella di assicurare lo sviluppo economico e tecnologico delle imprese del settore[20], il quadro normativo convenzionale è esclusivamente volto all'applicazione degli standard di tutela dei diritti fondamentali a tutte le fasi in cui si articola il ciclo di vita dei sistemi di IA, al fine di preservare i valori e le posizioni giuridiche che integrano il nocciolo duro della tradizione giuridica europea, sintetizzati attraverso il ricorso, sin dal titolo della Convenzione, alle nozioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

È particolarmente rilevante che l'approccio adottato dalla Convenzione si concentri sugli aspetti attinenti alla promozione e alla protezione dei diritti umani, tralasciando la regolazione degli aspetti economici e di mercato dell'IA, prospettiva invece adottata nell'*AI Act* dell'UE. Come il Regolamento europeo, tuttavia, la Convenzione quadro condivide un *risk-based approach* con specifiche disposizioni per le valutazioni del rischio e d'impatto, nonché misure per la mitigazione del rischio[21].

[18] Preambolo della Convenzione quadro: «*Concerned by the misuse of artificial intelligence systems and opposing the use of such systems for repressive purposes in violation of international human rights law [...] conscious of the fact that human rights, democracy and the rule of law are inherently inter- woven* [...]».

[19] Sul tema, v. F. Pasquale, *The Black Box Society*, Cambridge, 2015; F. Donati, op. cit., 12-13. Per le questioni di compatibilità costituzionale dell'uso dell'IA nella funzione giurisdizionale, v. L. Lipari, *Il diritto del nuovo millennio tra giurisdizionalizzazione ed algoritmo*, in *Accademia*, 2024, 9 ss.

[20] Cfr. Regolamento (UE) n. 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, in *GUUE* L del 12/7/2024. Per un commento, v. F. Donati, *La protezione dei diritti fondamentali nel Regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Rivista AIC*, 1, 2025; O. Pollicino, *Regolare l'intelligenza artificiale: la lunga via dei diritti fondamentali*, in Id., F. Donati, G. Finocchiaro, F. Paolucci, *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Milano, Giuffrè, 2025, 3 ss.

[21] Cfr. O. Pollicino, M. Fasciglione, F. Paolucci, *AI e sostenibilità Verso una compliance integrata. La Valutazione di impatto sui diritti umani tra AI ACT e direttiva CSDD*, Torino, 2025, gli autori evidenziano la convergenza verso una *governance* normativa generale dell'IA fondata sulla logica preventiva, *ex ante*, invece che dall'intervento *ex post* sul danno ricevuto; A. Stiano, *Il c.d. risk-based approach nell'AI Act dell'Unione Europea e nella Convenzione quadro*

La coesistenza di questi due strumenti normativi produce un sistema multilivello di tutela. Ad una prima lettura sembrerebbe emergere un rapporto complementare tra il regolamento dell'Unione europea e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa, in quanto quest'ultima estenderebbe a tutti i sistemi di IA gli standard di tutela definiti dalle disposizioni convenzionali.

Ciononostante, la relazione esplicativa allegata al testo normativo chiarisce che il perimetro applicativo della Convenzione è limitato a quei sistemi suscettibili di interferire con i diritti umani,[22] caratteristica che costituisce altresì il parametro principale alla stregua del quale è possibile procedere alla qualificazione di un sistema di IA come ad alto rischio ai sensi dell'AI Act.

Ne consegue, seguendo questa linea interpretativa, che la Convenzione quadro non è volta a introdurre obblighi nei confronti di strumenti che non siano già destinatari dei requisiti previsti dall'AI Act per i sistemi ad alto rischio.

Considerando la parziale coincidenza soggettiva tra la «piccola» Europa a 27 Stati e la «grande» Europa a 46 Stati, i due presidi principali ai quali è affidata la tutela dei diritti fondamentali sono costituiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Una vera protezione dei diritti fondamentali contro le eventuali distorsioni dell'IA può essere conseguita soltanto se vi è una collaborazione dell'Unione europea con le altre organizzazioni internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, al fine di garantire che le norme del diritto internazionale e unionale rimangano coerenti, mirando alla «massima espansione delle garanzie»[23].

Risulta emblematico che la Commissione europea abbia firmato la Convenzione quadro a nome dell'Unione europea, stabilendo così una connessione diretta con il Regolamento sull'AI e sancendo la volontà di diventarne parte in attesa dell'intervento di Consiglio e Parlamento. L'eventuale futura ratifica da parte dell'UE farebbe sì che la Convenzione quadro diventi parte dell'*acquis* comunitario, con immediata applicazione dinanzi ai giudici degli Stati membri.

5. L'efficacia della Convenzione quadro: da un formale effetto dichiarativo a un sostanziale impatto innovativo. Come anticipato, il quadro normativo convenzionale è preordinato a garantire l'estensione degli standard di tutela dei diritti fondamentali all'intero ciclo di vita dei sistemi di IA, in una prospettiva volta alla preservazione di quei valori e di quelle situazioni giuridiche soggettive che concorrono a definire il nucleo essenziale della tradizione giuridica europea[24]. L'adozione dello strumento convenzionale si radica nella presa

sull'intelligenza artificiale del Consiglio d'Europa: luci e ombre, in *Rivista di diritto internazionale*, 2024, 1130 ss.; A. Castaldo, *Intelligenza artificiale e diritti fondamentali. L'approccio "antropocentrico" tra Consiglio d'Europa e AI Act*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2025, 1343 ss.

[22] Relazione esplicativa alla Convenzione, cit., par. 12: «*It is important to underline that the Framework Convention does not intend to regulate all aspects of the activities within the lifecycle of artificial intelligence systems. Both its object and purpose are confined to questions pertaining to the mandate of the Council of Europe with a focus on artificial intelligence systems which have the potential to interfere with human rights, democracy and the rule of law*».

[23] Così B. Nascimbene, op. cit., p. 20. Cfr. anche I. Anrò, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza*, in *Federalismi.it*, 2020, 109 ss.; A. Di Stasi, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, 2025, 44 ss.

[24] Corte EDU, *Ramda c. Francia, 19.12.2017, ric. n. 78477/11*, par. 60 e *Sinkova c. Ucraina, 27.02.2018*, *ric. n. 39496/11*, par. 68. In linea con la giurisprudenza più recente la dottrina pone in risalto la centralità della *rule of law*, qualificandola come una componente vitale dell'ordine pubblico europeo e un valore che permea ogni singola disposizione della CEDU. si v. R. Spano, *The Rule of Law as the Lodestar of the European Convention on*

d'atto dei rischi sistemici sottesi a un impiego non adeguatamente regolato di tale tecnologia: segnatamente, la potenziale amplificazione dei fenomeni di disinformazione, la compromissione dell'integrità della funzione giurisdizionale, l'erosione del principio della separazione dei poteri e la lesione delle libertà fondamentali. Si tratta di derive suscettibili di incidere, in via mediata ma non per questo meno significativa, sul vincolo fiduciario che lega i consociati alle istituzioni democratiche, minandone le condizioni stesse di legittimazione. Le garanzie poste a presidio dei diritti degli utilizzatori ricalcano, sia pure parzialmente, i requisiti contemplati dal regolamento dell'Unione europea. Ad una prima lettura, sembrerebbe emergere un rapporto complementare tra il regolamento dell'Unione europea e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa, in quanto quest'ultima estenderebbe a tutti i sistemi di IA, e non solo a quelli qualificabili come ad alto rischio ai sensi dell'*AI Act*, gli standard di tutela definiti dalle disposizioni convenzionali a protezione dei diritti degli utilizzatori.

Il tenore particolarmente generico delle disposizioni convenzionali hanno suscitato un dibattito in ordine all'effettività della Convenzione, inducendo lo *European Data Protection Supervisor* a evidenziarne il carattere meramente dichiarativo e il connesso rischio di applicazioni divergenti da parte degli Stati firmatari[25]. Tali osservazioni troverebbero il proprio fondamento non solo nel dato testuale delle norme della Convenzione, ma altresì nelle osservazioni contenute nella relazione esplicativa, la quale afferma che «*no provision of this Convention is intended to create new human rights obligations*».

A ben vedere, tuttavia, tale formulazione si risolverebbe in un mero espediente normativo volto a favorire e raccogliere un più esteso consenso ai fini dell'adesione del maggior numero possibile di Stati al trattato. In base a una più corretta lettura del quadro convenzionale e della relativa collocazione sistematica, sembra ragionevolmente possibile sostenere che la Convenzione contribuirà a sollecitare una lettura evolutiva delle norme a tutela dei diritti umani, promuovendone una declinazione coerente con le esigenze emergenti nel contesto dell'intelligenza artificiale, con la conseguente produzione di un sostanziale effetto innovativo. Tale assunto affonda le proprie radici nella medesima relazione esplicativa, là dove si sostiene che «*the Framework Convention requires Parties to ensure that they continue to protect and promote human rights and are sufficient and effective to respond to the evolving artificial intelligence landscape*»[26].

In questo senso risulta indicativa l'affermazione che il principio di trasparenza, di cui all'art. 8 della Convenzione quadro, non si può limitare a garantire la semplice ostensione dei documenti e degli atti utilizzati ai fini dell'adozione di una determinata decisione, ma deve essere corredato del necessario predicato della cosiddetta «spiegabilità»[27]. Quest'ultima arricchisce e integra gli strumenti di tutela degli utenti, richiedendo che siano fornite spiegazioni ragionevolmente comprensibili in merito al percorso logico che ha condotto un sistema di IA alla produzione del relativo *output*. Ciò assume una particolare rilevanza in

Human Rights: The Strasbourg Court and the Independence of the Judiciary, in *European Law Journ.*, 2021, p. 211-227; Si v. anche O. Pollicino, G. De Gregorio, *The Principle of the Rule of Law in the Regulation of AI*, in P. Garcìa Mexìa, F. Pèrez Bes (a cura di), *Artificial Intelligence and the Law*, Madrid, 2021.

[25] Cfr. European Data Protection Supervisor (EDPS), *Statement in view of the 10th and last Plenary Meeting of the Committee on Artificial Intelligence (CAI) of the Council of Europe*, 11 marzo 2024: «*the EDPS is concerned that the very high level of generality of the legal provisions of the draft Framework Convention, together with their largely declarative nature, would inevitably lead to divergent application of the Convention*».

[26] Relazione esplicativa alla Convenzione, cit., par. 41.

[27] Cfr. Relazione esplicativa, cit., par. 60. Sul diritto alla spiegabilità, riconosciuto dall'art. 86 e dal considerando n. 93 dell'AI Act, v. G. Condorelli, *AI-based decision-making and the "right to explanation"*, in M. Franzosi, O. Pollicino e G. Campus (a cura di), op. cit., 2024, 485 ss.; S. Demkovà, *The AI Act's Right to Explanation: A Plea for an Integrated Remedy*, in *Medilaws*.

settori sensibili quali la tutela della salute, del credito e lo svolgimento dei procedimenti penali[28]. Come è stato correttamente rilevato, soltanto se inteso in tale accezione il principio di trasparenza sarebbe in grado di fungere da argine all'arbitrio del potere pubblico e funzionale a preservare le garanzie che costituiscono parte integrante dello Stato di diritto.
Nella stessa scia si colloca l'obbligo di alfabetizzazione digitale previsto dall'art. 20 della Convenzione, il quale contribuisce senz'altro allo sviluppo del diritto all'istruzione riconosciuto dall'art. 2, Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo[29]. La relazione esplicativa mira a diffondere le conoscenze digitali tra la popolazione al fine di fornire gli strumenti utili a prevenire i rischi e le minacce che l'utilizzo dell'IA può determinare ai danni dei processi democratici e dei principi che integrano lo Stato di diritto[30]. Viene altresì evidenziata l'opportunità di introdurre specifici programmi di formazione per le persone che versano in situazioni di particolare vulnerabilità e per gli organi pubblici deputati al controllo e al monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di IA, quali gli organi giurisdizionali e le autorità amministrative indipendenti.

6. Il ruolo della Corte EDU nell'era dell'intelligenza artificiale: la prima prassi applicativa. Nonostante la Convenzione quadro non preveda l'attribuzione di alcuna competenza contenziosa in favore della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma si limiti a introdurre una funzione consultiva nei confronti della Conferenza delle parti (art. 23), è possibile sostenere che i giudici di Strasburgo si avvarranno delle disposizioni del trattato al fine di pervenire a una lettura evolutiva delle garanzie scolpite nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, contribuendo così al relativo adeguamento rispetto all'operatività degli strumenti di intelligenza artificiale.
Non costituisce un'eventualità sorprendente, invero, che la Corte europea si avvalga di strumenti normativi diversi dalla CEDU al fine di tracciare una rinnovata interpretazione delle disposizioni della medesima.[31] Il ricorso a fonti normative diverse, anche estranee al

[28] Nella giurisprudenza della Corte EDU v. le sentenze *Bobek c. Polonia*, 17.07.2007, ric. n. 68761/01, par. 56; *Klimentyev c. Russia*, 16.11.2006, ric. n. 46503/99, par. 95; *Moreira Ferreira c. Portogallo*, 11.07.2017, ric. n. 19867/12, par. 84 consultabili su *hudoc.echr.coe.int*. Il requisito della spiegabilità renderebbe incompatibile con il quadro normativo europeo l'impiego di strumenti predittivi in ambito penale, analogamente a quanto emerso nel Wisconsin nel noto caso *Loomis*. Cfr. *Wisconsin Supreme Court, State of Wisconsin v. Eric L. Loomis*, 881, N.W.2d 749, 13 luglio 2016. Altresì in ambito civile in materia di *credit scoring* si v. CGUE, sentenza del 27 febbraio 2025, causa C-203/22, ECLI:EU:C:2025:117. Sul punto, pur nella diversità delle fattispecie, è utile il confronto tra due pronunce paradigmatiche. Negli Stati Uniti, nel caso *State v. Loomis*, relativo all'impiego dell'algoritmo COMPAS nella valutazione del rischio di recidiva ai fini della commisurazione della pena, la Corte Suprema ha ammesso l'utilizzo dello strumento imponendo *written advisements* sui suoi limiti, senza riconoscere un vero diritto alla conoscenza del funzionamento dell'algoritmo, opposto dal segreto industriale del *vendor*. Di segno diverso la CGUE, 27 febbraio 2025, C-203/22, *Dun & Bradstreet Austria*, in materia di *credit scoring* ex art. 22 GDPR: il titolare deve fornire «informazioni significative sulla logica utilizzata», tali da consentire all'interessato di comprendere quali dati siano stati impiegati e come, senza che la tutela del segreto commerciale possa tradursi in un diniego assoluto. Le due decisioni, riferite a fattispecie eterogenee (sanzione penale e merito creditizio), divergono quanto all'intensità della tutela: trasparenza procedurale «attenuata» nel modello statunitense, spiegabilità come componente sostanziale del diritto nell'ordinamento eurounitario, in linea con la matrice della Convenzione quadro.
[29] Cfr. Corte edu, *Leyla Sahin c. Turchia*, 10.11.2005, ric. n. 44774/98, par. 139: «*The right to education envisaged in Article 2 is concerned primarily with elementary education and not necessarily advanced studies such as technology*». Cfr. altresì Corte edu, *Mürsel Eren c. Turchia*, 7.02.2006, ric. n. 60856/99.
[30] Relazione esplicativa, cit., par. 122. V. anche par. 124: «*In view of how essential training is to those responsible for the identification, assessment, prevention and mitigation of risks posed by artificial intelligence, the provision refers additio nally to this specific group of addressees (such actors include, for instance, judiciary, national supervisory authorities, data protection authorities)*».
[31] In differenti occasioni la Corte di Strasburgo si è già avvalsa del richiamo alla Convenzione 108 ai fini della tutela dei dati personali e di una corrispondente lettura adeguatrice dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo: cfr. Corte

sistema del Consiglio d'Europa, è stato valorizzato dalla stessa giurisprudenza convenzionale nella prospettiva di integrare la disciplina europea e di giustificare la qualificazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo quale «*living instrument*»[32]. Allo stato attuale, non esiste ancora una giurisprudenza consolidata della Corte EDU avente ad oggetto le violazioni dei diritti umani causate dall'IA; esistono tuttavia *leading cases* che possono essere considerati precursori di come la Corte si pronuncerà sulle future cause in materia[33].

Ciò è quanto è avvenuto proprio nella prima occasione in cui i giudici di Strasburgo si sono misurati con la legittimità dell'applicazione di modelli di IA, più in particolare con riguardo agli strumenti di riconoscimento facciale che si avvalgono dell'utilizzo di dati biometrici: il caso *Glukhin c. Russia*[34].

La controversia traeva origine dal ricorso presentato da un cittadino russo, il quale, arrestato in seguito a una protesta illegittima, lamentava la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione dell'indebito impiego da parte delle autorità nazionali di sistemi di riconoscimento facciale in grado di identificare le persone in spazi pubblici attraverso l'utilizzo dei relativi dati biometrici. La difesa dello Stato convenuto si fondava sia sulla sussistenza di una base normativa che giustificava l'utilizzo dello strumento di IA, sia sulla legittimità della finalità perseguita, quale la salvaguardia di esigenze di pubblica sicurezza.

In tale circostanza i giudici di Strasburgo hanno espressamente affermato che non è sufficiente la sussistenza di una ragione di interesse pubblico che ne giustifica l'utilizzo, né che l'utilizzo dello strumento rinvenga una base legale. È altresì necessario che il quadro normativo domestico prescriva le condizioni di utilizzo, le finalità e i requisiti per la conservazione e l'uso dei dati personali, nonché le procedure per la relativa distruzione immediatamente dopo il relativo utilizzo[35]. Condizione ritenuta non sussistente nella fattispecie sottoposta allo scrutinio dei giudici di Strasburgo.

Ciò che è più significativo è che tali coordinate ermeneutiche siano state delineate attraverso il ricorso e la valorizzazione del *report* dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite concernente l'impatto delle nuove tecnologie sulle libertà fondamentali[36]. È evidente che, se la Corte europea si è avvalsa di una fonte di *soft law* proveniente da una diversa organizzazione internazionale ai fini della rinnovata interpretazione delle garanzie a presidio del diritto alla protezione della vita privata, una rilevanza ancora maggiore sarà a tal fine attribuita a disposizioni vincolanti adottate dal medesimo Consiglio d'Europa, quale la Convenzione quadro.

Del resto, il rilievo di quest'ultimo strumento normativo ai fini dell'attuale declinazione dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo potrebbe rinvenire la propria

edu, *S. e Marper c. Regno Unito*, 4.12.2008, ric. nn. 30562/04 e 30566/04; Corte edu, *Rotaru c. Romania*, 4.05.2000, ric. n. 28341/95; Corte edu, *Zakharov c. Russia*, 4.12.2015, ric. n. 47143/06.

[32] Cfr. Corte EDU, *Delfi AS c. Estonia*, 16.06.2015, ric. n. 64569/09; *Big Brother Watch c. Regno Unito*, 25.05.2021, ric. n. 58170/13. Sul carattere di «*living instrument*» della CEDU, v. R. Spano, *op. cit.*, 2021, pp. 211 ss.

[33] Cfr. Corte EDU (Grande Camera), 5 settembre 2017, *Bărbulescu c. Romania*, ric. n. 61496/08, in cui la Corte ha affermato che gli Stati devono garantire un adeguato bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata del lavoratore (*ex* art. 8 CEDU) e i poteri di controllo del datore di lavoro, anche nell'ambito dell'utilizzo di strumenti tecnologici di sorveglianza.

[34] Si v. Corte EDU, *Glukhin c. Russia*, 4.07.2023, ric. n. 11519/20, reperibile in hudoc.echr.coe.int. Per un commento, cfr. C. Nardocci, *Il riconoscimento facciale sul "banco" degli imputati. Riflessioni a partire, e oltre, Corte EDU Glukhin c. Russia*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2024, pp. 279 ss.

[35] Corte edu, *Glukhin c. Russia*, cit., par. 83: «*the domestic law does not contain any limitations on the nature of situations which may give rise to the use of facial recognition technology, the intended purposes, the categories of people who may be targeted, or on processing of sensitive personal data. Furthermore, the Government did not refer to any procedural safeguards accompanying the use of facial recognition technology in Russia*».

[36] United Nations High Commissioner for Human Rights, *Impact of new technologies on the promotion and protection of human rights in the context of assemblies, including peaceful protests*, A/HRC/44/24, 24 giugno 2020, spec. parr. 33 ss.

giustificazione nell'utilizzo dello strumento ermeneutico costituito dall'art. 31, par. 3, lett. c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Ai sensi di tale ultima disposizione, ai fini dell'interpretazione di un trattato è possibile tenere conto «di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti», configurando quella tecnica che in dottrina viene definita «interpretazione sistemica[37]». Tale procedimento ermeneutico consente di superare la frammentazione del diritto internazionale e di ricondurre a unità le norme di tale sistema giuridico.

7. L'approccio antropocentrico come prospettiva di governance sovranazionale.

Attraverso l'imposizione degli obblighi sanciti agli artt. 4 ss., il Consiglio d'Europa mira a garantire che i sistemi di IA siano sviluppati, addestrati ed utilizzati in maniera compatibile con i diritti fondamentali – così come risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – la cui tutela costituisce uno dei tratti caratterizzanti la tradizione giuridica europea, identificando il nocciolo duro dell'identità culturale del continente[38].

In tal modo viene stabilito con chiarezza un ordine di priorità tra le esigenze coinvolte dalla diffusione dell'IA, ribadendo come lo sviluppo tecnologico non possa costituire una finalità che trova legittimazione in sé stessa, ma debba pur sempre rappresentare uno strumento di affermazione dei diritti e delle libertà delle persone. L'art. 1 dell'*AI Act* dell'Unione europea pone l'uomo al centro del sistema: il suo scopo è «promuovere la diffusione di un'Intelligenza Artificiale antropocentrica e affidabile».[39] La centralità del rispetto dei diritti umani è il tratto comune che accomuna la Convenzione quadro e il Regolamento europeo, pur nella diversità dei loro approcci e del loro ambito di applicazione.

Il nuovo trattato contribuirà a diffondere tali valori anche al di fuori dei confini del vecchio continente, atteso che il testo normativo sarà destinato a vincolare i paesi extraeuropei che hanno non solo partecipato alle negoziazioni del testo convenzionale, ma che hanno già provveduto a firmarlo, con i conseguenti obblighi provvisori che ne discendono ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Al contempo, la Convenzione quadro potrà assumere un ruolo paradigmatico ai fini della futura elaborazione di uno strumento pattizio multilaterale emancipato dall'attività del Consiglio d'Europa, condizionando così la governance globale dell'intelligenza artificiale.

La fiducia nell'AI, in definitiva, non dipende solo dai risultati tecnologici, ma anche dalla capacità di garantire il rispetto dei fondamentali principi etici e giuridici. L'approccio *rights-driven* scelto fa sì che tale fiducia sia costruita su basi solide: il rispetto della dignità umana, della non discriminazione, della privacy e dello Stato di diritto, valori che non possono e non devono restare solo sulla carta[40]. Lo sviluppo dell'IA deve costituire un progetto europeo e sovranazionale, non meramente nazionale: vi è bisogno di un dibattito aperto e inclusivo che

[37] M. Villiger, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of the Treaties*, Leiden-Boston, Martin Nijhoff Publishers, 2009, p. 433; C. Mclachlan, *The Principle of Systemic Integration and Article 31(1)(c) of the Vienna Convention*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2005, pp. 279 ss. Cfr. altresì M. Koskenniemi, *Report of the Study Group on Fragmentation of International Law*, UN Doc. A/CN.4/L.682, *Yearbook of International Law Commission*, 2006, II, parr. 175 ss.: «[…] *although a tribunal may only have jurisdiction in regard to a particular instrument, it must always interpret and apply that instrument in its relationship to its normative environment – that is to say "other" international law*».

[38] Si v. P. Pustorino, *Tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, 2024, 59 ss.; G. Zaccaroni, *Intelligenza artificiale e principi democratici: riflessioni a margine dell'emersione di un quadro normativo europeo*, in F. Ferri (a cura di), *L'Unione europea e la nuova disciplina sull'intelligenza artificiale: questioni e prospettive*, in *Quaderni AISDUE*, 2, 2024, 19 ss.

[39] Cfr. il Considerando n. 1 nonché l'art. 1 dell'*AI Act*; Commissione Europea, *Orientamenti etici per un'AI affidabile*, 17/7/2020.

[40] Si v. R. Van Est, J. Gerritsen, L. Kool, *Report Human rights in the robot age. Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality*, The Hague, Rathenau Instituut, 2017.

coinvolga tutti gli attori, pubblici e privati, focalizzandosi sul modo più giusto di utilizzare queste nuove tecnologie e su come rispettare i diritti fondamentali.
Relegando l'indagine allo spazio giudiziario europeo, sarà possibile registrare l'emersione di un rapporto di osmosi tra la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa e il regolamento dell'Unione europea, c.d. *AI Act*. Partendo dalle premesse tracciate nei paragrafi precedenti, e dunque dalla inevitabile influenza che verrà esercitata sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è possibile immaginare che l'impulso allo sviluppo dei diritti umani prodotto dalla Convenzione quadro sarà destinato a ripercuotersi altresì sulla concreta applicazione dei requisiti di legittimità previsti per i sistemi ad alto rischio dall'*AI Act*, i quali costituiscono un'esplicita applicazione nel campo dell'IA delle garanzie tracciate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ebbene, atteso che ai sensi dell'art. 52 della Carta di Nizza «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione», è inevitabile che il contenuto della Convenzione quadro sia destinato ad esercitare un condizionamento nei confronti della disciplina del regolamento dell'Unione europea sull'IA, essendo quest'ultimo volto prioritariamente a tutelare i diritti degli utenti proprio così come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali[41].

8. Considerazioni conclusive. Alla luce di quanto evidenziato nelle pagine che precedono, emerge come la disciplina convenzionale di recente introduzione costituisca l'affermazione di un metodo e di un'impostazione culturale che conserva integra la propria validità anche nel contesto dell'innovazione tecnologica. Tale metodo è quello che pone al centro i diritti umani, la tutela della democrazia e la salvaguardia dello Stato di diritto: valori fondamentali di una tradizione giuridica che non smarrisce la propria identità innanzi alla sfida della regolazione dei nuovi fenomeni digitali.
La Convenzione quadro, sebbene in via formale non introduca nuovi diritti umani, contribuirà nondimeno ad adeguare la portata delle posizioni giuridiche già riconosciute dalla CEDU al fine di renderle compatibili con le nuove esigenze emergenti nel rinnovato quadro tecnologico, arricchendo in definitiva gli strumenti di tutela a disposizione degli utenti europei nei confronti dell'utilizzo improprio dei sistemi di IA. La declinazione attuale dei diritti fondamentali che la Convenzione quadro contribuirà a definire avrà ricadute pratiche significative: non solo in via diretta negli ordinamenti domestici degli Stati parti, come accadrà in Italia per il tramite degli obblighi derivanti dall'art. 117 Cost., ma anche in via mediata, attraverso il condizionamento della stessa interpretazione dell'*AI Act* per il tramite dell'art. 52 della Carta di Nizza.
Il ruolo del legislatore europeo, nel governo del processo di transizione digitale della società, è centrale: da una parte, per agevolare lo sviluppo di quello che sarà certamente un volano dell'economia moderna nei prossimi anni; dall'altra, per fornire un'adeguata tutela dei diritti degli utenti che si trovino ad interagire con questi sistemi. La Convenzione quadro costituisce in tal senso un passo decisivo: il primo, significativo tassello di una governance sovranazionale dell'IA che, pur nelle sue imperfezioni, indica con chiarezza la rotta verso un futuro in cui la tecnologia sia davvero al servizio dell'uomo e non viceversa. Per riprendere le parole finali del Manifesto di Ventotene: «La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!».

[41] Cfr. CGUE, *Digital Rights Ireland Ltd*, 8.04.2014, C-293/12 e C-594/12, spec. par. 35. In dottrina, cfr. R. Ruoppo, *Il regolamento UE in materia di Intelligenza Artificiale (c.d. AI Act): un quadro normativo uniforme per la tutela dei diritti fondamentali*, in *Rassegna di diritto civile*, 2024, 996 ss.

Abstract. Il presente lavoro si concentra sul rilievo rivestito dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto ai fini della regolamentazione del fenomeno dell'intelligenza artificiale. Oltre a costituire il primo Trattato internazionale in materia, producendo effetti vincolanti per gli Stati parti, la Convenzione si segnala per la relativa vocazione universale, in quanto tra gli Stati firmatari figurano anche Paesi non membri del Consiglio d'Europa. Sul piano sistematico tale strumento giuridico si propone l'obiettivo di colmare il vuoto normativo a livello internazionale già stigmatizzato dalle Nazioni Unite, collocando la tutela dei diritti delle persone in posizione privilegiata nel contesto della disciplina dell'intelligenza artificiale. Il trattato riveste un notevole valore simbolico e contribuirà all'evoluzione ed allo sviluppo dei diritti umani cristallizzati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), fungendo da parametro normativo destinato ad essere utilizzato dalla Corte di Strasburgo ai fini di una lettura attualizzata delle disposizioni della CEDU.

Abstract. This paper focuses on the impact of the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law in regulating AI. In addition to constituting the first international treaty on this subject, thus producing binding effects for States Parties, the Convention is notable for its universal vocation, as signatory States include countries that are not members of the Council of Europe. This legal instrument aims to fill the normative gap at the international level already stigmatized by the United Nations, placing the protection of human rights in a privileged position in the context of AI regulation. This treaty has not only a symbolic value; it will contribute to the evolution and development of human rights as enshrined in the European Convention of Human Rights, serving as a normative parameter intended to be used by the Strasbourg Court for the purpose of an updated reading of the provisions of the ECHR.

Parole chiave. Diritti umani – Convenzione quadro sull'Intelligenza Artificiale – Corte europea dei diritti dell'uomo.

Key words. Human rights – The Framework Convention on Artificial Intelligence – European Court of Human Rights.